

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
14 giugno 2001

Causa T-230/99

Hans McAuley
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti – Nomina mediante promozione – Annullamento –
Scrutinio per merito comparativo – Errore manifesto di valutazione»

Testo completo in francese II - 583

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni del segretario generale del Consiglio 15 dicembre 1998 recanti rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capodivisione inglese del servizio linguistico della direzione «Traduzione e produzione di documenti» della direzione generale «Amministrazione – Protocollo» e di consigliere linguistico della stessa divisione e recanti nomina ai detti posti, rispettivamente, del sig. B. e della sig.ra K.

Decisione: Le decisioni del Consiglio 15 dicembre 1998 recanti nomina della sig.ra K. al posto di consigliere linguistico della divisione inglese e che respingono la candidatura del ricorrente al detto posto sono annullate. Il ricorso viene respinto quanto al resto. Il Consiglio sopporterà le proprie spese, nonché il 50% delle spese sostenute dal ricorrente. Il ricorrente sopporterà il 50% delle proprie spese.

Massime

*1. Dipendenti – Avviso di posto vacante – Scrutinio per merito comparativo – Rispetto dei presupposti enunciati nell'avviso di posto vacante – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Statuto del personale, art. 7)*

*2. Dipendenti – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Motivazione – Portata
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)*

1. Per verificare se l'autorità che ha il potere di nomina è incorsa in un errore manifesto di valutazione considerando i meriti dei candidati ad un posto vacante alla luce dei requisiti derivanti dall'avviso di posto vacante, Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità che ha il potere di nomina, ma deve accertare se, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto portare l'amministrazione al suo giudizio, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente errato.

(v. punto 33)

Riferimento: Corte 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione (Racc. pag. 1245, punto 9); Tribunale 20 settembre 2000, causa T-220/99, Behmer/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-187 e II-851, punto 32)

2. L'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione, né nei confronti dei loro destinatari, ai quali esse non possono arrecare pregiudizio, né nei confronti dei candidati non promossi, ai quali tale motivazione rischierebbe di essere pregiudizievole.

Tuttavia, anche se l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione, essa deve invece motivare la sua decisione di rigetto di un reclamo presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto da un candidato non promosso, dovendosi ritenere che la motivazione di tale decisione coincida con quella della decisione contro cui era diretto il reclamo.

Tale obbligo di motivare, quanto meno nella fase di rigetto del reclamo, una decisione di promozione contestata mira, da un lato, a fornire all'interessato le indicazioni sufficienti per poter valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio e l'opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a consentire a quest'ultimo di svolgere il proprio sindacato sulla legittimità della decisione di promozione. Atteso che le promozioni vengono effettuate secondo criteri discrezionali, è sufficiente che la motivazione del rigetto del reclamo verifichi la sussistenza dei requisiti legali ai quali lo Statuto subordina la regolarità del procedimento. In particolare, l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a rendere nota al candidato escluso la valutazione comparativa espressa su di lui e sul candidato ritenuto idoneo alla promozione, né ad esporre nei dettagli le modalità in base alle quali è pervenuta alla conclusione che il candidato nominato soddisfaceva i requisiti prescritti dall'avviso di posto vacante. È sufficiente che l'autorità che ha il potere di nomina, nella sua decisione di rigetto del reclamo, indichi al dipendente di cui trattasi il motivo individuale e pertinente che giustifica il rigetto della sua candidatura.

(v. punti 50-52)

Riferimento: Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (Racc. pag. 1099, punti 11 e 12); Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II-201, punto 25); Corte 9 dicembre 1993, causa C-115/92 P, Parlamento/Volger (Racc. pag. I-6549, punto 22); Tribunale 29 maggio 1997, causa T-6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-119 e II-357, punto 148); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-477 e II-1247, punto 84); Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-3/97, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-89 e II-215, punto 112); Tribunale 21 settembre 1999, causa T-157/98, Oliveira/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-163 e II-851, punto 52)